



COPIA

COMUNE DI MONTE DI MALO

Provincia di Vicenza

N. 44 Reg. Delib.
Del 20/12/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2020

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di Dicembre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d'invito regolarmente notificata a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale.

Si procede all'appello dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica

Nominativo	Presente/Assente
SQUARZON MOSE'	Presente
BARCAROLO MORENO	Assente
DALLA VIA PAOLO	Presente
FESTA CRISTIANO	Presente
MENEGUZZO CRISTIAN	Presente
MADDALENA MARIA STELLA	Presente
MILANI VITTORIO	Presente
MONDIN ANDREA	Assente
TENCHELLA TANIA	Presente
USILLA MARTA	Presente
ZATTRA MARIA GILIOLA	Presente

PRESENTI: 9 ASSENTI GIUSTIFICATI: 2 VOTANTI: 9

IL SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa Emanuela Zanrosso partecipa alla seduta.

IL SINDACO Mosè Squarzon nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco concede la parola al vice sindaco Giliola Maria Zattra che illustra la delibera. Con l'aumento delle aliquote Imu vi sarà un gettito aggiuntivo di 40.000 euro. Il Sindaco prende la parola per ricordare che l'aumento dell'Imu è dovuto a varie necessità: la diminuzione dei trasferimenti statali, l'aumento del costo del servizio socio sanitario, con una importante copertura economica in capo ai Comuni, in particolare a seguito dell'ultima decisione di aumentare i trasferimenti verso l'Ulss 7 dai comuni, la copertura dei mutui. Vengono aumentate le aliquote che riguardano aree poco sfruttate che con il Piano degli interventi potranno essere rese edificabili. Il Sindaco ricorda che il mandato elettorale è quello del ripopolamento per cui le persone devono decidere se costruire o vendere. Per non tenere ferme le aree, si è ritenuto di incrementare il loro valore. Invece, per gli immobili D, si è scelto di aumentare l'aliquota in quanto possono avere uno sgravio a livello di Irpef.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 che ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le modifiche apportate dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016) ed in particolare:

- il comma 10 dell'art. 1 che prevede la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari (diverse dalle categorie catastali A/1-A/8- A/9) concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante non possieda altri immobili (tranne eventualmente la propria abitazione principale) e che entrambi, comodante e comodatario, risiedano e dimorino abitualmente nello stesso comune;
- il comma 13 dell'art. 1 che, riproponendo i criteri della circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, torna a stabilire l'esenzione per i terreni agricoli situati nel comune di Monte di Malo;
- il comma 26 dell'art. 1 che vieta agli enti locali di deliberare aumenti di aliquota rispetto al 2015;

RICORDATI i commi 707 e 708 della L. 147/2013 che, a decorrere dal 2014, escludono dall'imposizione l'imposta sulle abitazioni principali diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8- A/9 e l'imposta sui fabbricati rurali ad uso strumentale;

RICHIAMATI, quanto al D.L. 6 dicembre 2011 n. 201:

- il comma 6 che stabilisce l'aliquota di base nello 0,76 per cento, che i comuni possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 che (con riferimento ora alle sole categorie catastali A/1-A/8- A/9) riduce l'aliquota per l'abitazione principale allo 0,4 per cento, lasciando facoltà ai comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
- il comma 9 che dà facoltà ai comuni di ridurre l'aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- il comma 9-bis, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- il comma 10 che stabilisce la detrazione per le abitazioni principali di categoria catastale A/1-A/8- A/9 in euro duecento, come per gli enti di edilizia residenziale pubblica, e consente ai comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

TENUTO CONTO del vincolo di cui al comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013, secondo cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31 dicembre 2013;

VISTO l'art. 1 comma 380 della L. 228/2012, secondo cui dall'anno 2013 è riservato allo Stato il solo gettito IMU corrispondente all'aliquota dello 0,76 per cento sugli **immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D** e tenuto conto, tuttavia, che i comuni possono aumentare tale aliquota fino a 0,3 punti percentuali, trattenendo la relativa eccedenza;

VISTO che la manovra di finanza pubblica (decreto-legge n. 124 del 2019 (cosiddetto Decreto fiscale) e il disegno di legge di bilancio 2020-2022) prevedono lo sblocco della leva fiscale per gli Enti locali; Visto inoltre l'art. 95 del Disegno di Legge 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022' che prevede l'unificazione di IMU-TASI e la possibilità di confermare, sotto forma di

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DEL 20/12/2019 COMUNE DI MONTE DI MALO

maggiorazione dell'aliquota della nuova IMU, la maggiorazione TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019; nelle more dell'approvazione, questo Ente ha mantenuto la previsione d'entrata per la TASI alle medesime condizioni dell'anno 2019 (aliquota invariata). Qualora la predetta unificazione IMU-TASI dovesse essere confermata, l'aliquota TASI andrà a sommarsi all'aliquota IMU in vigore dal 2020, non superando comunque, quale sommatoria delle due aliquote, il limite stabilito ex lege;

RITENUTO necessario modificare in aumento le aliquote IMU per l'anno 2020 al fine di garantire il gettito previsto nel Bilancio di Previsione 2020/2022;

VISTI i dati forniti dall'ufficio tributi sulle simulazioni del gettito IMU previsto per l'anno di imposta 2020;

RITENUTO quindi di applicare per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- Aliquota di Base 0,88 per cento
- Aliquota per fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" 0,80 per cento
- Aliquota per Aree edificabili 1,06 per cento

Solo qualora vengano istituite, per le abitazioni, le categorie catastali A/1-A/8- A/9:

- aliquota sull'abitazione principale: 0,40 per cento;
- detrazione sull'abitazione principale e relative pertinenze: Euro 200,00.

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria;

CONSIDERATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011;

ACQUISITI i pareri di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'esito della votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Presenti	9
Votanti	9
Favorevoli	UNANIMITA'

DELIBERA

- 1) che le aliquote IMU per l'anno 2020 siano applicate nelle seguenti misure:
 - Aliquota di Base 0,88 per cento
 - Aliquota per fabbricati appartenenti al gruppo catastale "D" 0,80 per cento
 - Aliquota per Aree edificabili 1,06 per cento

Solo qualora vengano istituite, per le abitazioni, le categorie catastali A/1-A/8- A/9:

- aliquota sull'abitazione principale: 0,40 per cento;
- detrazione sull'abitazione principale e relative pertinenze: Euro 200,00.

- 2) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 13-bis e 15 del D.L. 201/2011.

Con successiva separata votazione che dà il seguente risultato:

Presenti	9
Votanti	9
Favorevoli	UNANIMITA'

la presente deliberazione, considerata l'urgenza di darvi esecuzione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole

Monte di Malo, 16/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Agnese Cecchelerò

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole

Monte di Malo, 16/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Agnese Cecchelerò

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Mosè Squarzon

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Emanuela Zanrosso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della delibera viene affissa all'albo comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Monte di Malo, 31/12/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Emanuela Zanrosso

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4. del D. Lgs. 267/00 il 20/12/2019.

Monte di Malo,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Emanuela Zanrosso

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Monte di Malo, 02/01/2020

IL FUNZIONARIO

Margherita Pezzelato